



## **DISCIPLINARE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA E CONTROLLO NEI CASI DI RILEVAZIONE DI UNA PERDITA DI ESERCIZIO E DELLA MANCATA ESECUZIONE DEL PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE IPAB**

L'art. 3 della legge regionale n. 23 del 2007 prevede espressamente che:

“1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “Norme per l'esercizio di funzioni in materia di assistenza sociale”, e in applicazione dell'articolo 129 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, il controllo sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è esercitato dalla Regione.

2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell'ente, il dirigente' della struttura regionale competente assegna un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, qualora sia accertata l'impossibilità di soluzioni alternative per ricondurre a legalità la situazione dell'istituzione, scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario straordinario, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi, eventualmente prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici mesi. Il commissario straordinario deve essere dotato di professionalità ed esperienze idonee allo svolgimento dell'incarico nonché in possesso di diploma di laurea.

4. Al commissario straordinario sono temporaneamente attribuiti tutti i poteri dell'organo sostituito. Allo stesso spetta assumere le iniziative necessarie alla ricostituzione dell'organo, ed è tenuto a riferire periodicamente alla struttura regionale competente sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale.

4 bis. Il commissario straordinario verifica, altresì, la possibile continuazione delle attività, eventualmente adeguandole alla programmazione regionale e locale, mediante una loro attualizzazione, predisponendo inoltre un analitico piano di risanamento risolutivo, riferito alla gestione corrente e tenuto conto della situazione patrimoniale e finanziaria, con i relativi tempi di attuazione”.

Il comma 7 dell'articolo 8 della Legge regionale n. 43 del 2012 prevede delle ipotesi particolari in cui l'attivazione del procedimento di vigilanza e controllo sopra descritto è obbligatoria, ovvero il caso in cui si rilevi la presenza di una perdita di esercizio nonché la mancata esecuzione del piano di valorizzazione del patrimonio nel bilancio di esercizio approvato e successivamente trasmesso alla Regione del Veneto nei termini descritti al comma 4 del medesimo articolo 8.

Proprio per tali situazioni, si rende necessario definire una procedura standard che stabilisca processi obiettivi di pesatura della gravità della situazione economico finanziaria dell'IPAB permettendo, se del caso, l'attivazione di procedure di monitoraggio dell'ente per condurre la situazione alla regolarizzazione.

Per le ragioni fin qui esposte, nei casi di rilevazione di una perdita di esercizio e della mancata esecuzione del piano di valorizzazione del patrimonio nel bilancio di esercizio delle IPAB l'attività di verifica e controllo verrà svolta dall'U.O. Non autosufficienza delle persone anziane ai sensi del presente Disciplinare.

### **Fase 1. Avvio del procedimento di verifica e controllo**

Come previsto dalla Legge regionale n. 43 del 2012 all'art. 4, “Il bilancio di esercizio, che comprende



*anche l'inventario del patrimonio aggiornato, viene approvato dal consiglio di amministrazione*

entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale fissata al 31 dicembre dell'anno precedente, e viene trasmesso, entro trenta giorni dall'approvazione, alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali e contestualmente pubblicato per almeno quindici giorni nell'albo dell'IPAB. Il documento di programmazione economico-finanziaria di durata triennale, redatto rispettando gli schemi del bilancio di esercizio, contiene, altresì, la relazione riguardante il patrimonio e il relativo piano di valorizzazione.”

Al fine del controllo e per prevenire situazioni di grave disequilibrio economico, le IPAB sono tenute a trasmettere, entro 30 giorni dall'approvazione, il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione.

Ricevuti i documenti di cui sopra, l'U.O. Non autosufficienza delle persone anziane procede alla verifica degli stessi e, qualora riscontri una perdita di esercizio o la mancata esecuzione del piano di valorizzazione del patrimonio, dà avvio al procedimento di verifica e controllo, inviando all'IPAB una nota scritta con diffida a presentare, entro un termine non superiore a 30 giorni, un piano di rientro risolutivo articolato in un massimo di 5 annualità.

La procedura di cui sopra viene attivata anche nel caso in cui il pareggio di bilancio d'esercizio è raggiunto attraverso la sterilizzazione degli ammortamenti.

## **Fase 2. Svolgimento del procedimento di verifica e controllo**

Ricevuto il piano di rientro di cui al punto precedente, l'U.O. Non autosufficienza delle persone anziane trasmette alla CRITE una copia del piano previamente istruito, anche avvalendosi del supporto di Azienda Zero, al fine di acquisire il parere della medesima Commissione sulla sostenibilità economica delle azioni previste dall'IPAB per il risanamento della propria situazione economico-finanziaria, in attuazione delle previsioni di cui al comma 5 dell'art. 16 della Legge regionale n. 48 del 2018.

Nel caso in cui, a seguito della diffida inviata con le modalità ed i termini descritti alla Fase 1, l'IPAB non trasmetta il piano di rientro risolutivo, l'U.O. Non autosufficienza delle persone anziane istruisce il provvedimento di commissariamento per la successiva approvazione da parte della Giunta regionale.

## **Fase 3. Provvedimenti successivi**

Il piano di rientro licenziato con parere favorevole dalla CRITE, anche con eventuali prescrizioni, viene successivamente approvato con provvedimento del Direttore della U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane, il quale, nell'adozione del provvedimento, dovrà altresì recepire le prescrizioni eventualmente impartite dalla CRITE in sede di rilascio di parere favorevole.

Il monitoraggio sull'attuazione del piano approvato è di competenza dell'U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane.

Nel caso in cui la CRITE esprima parere negativo al piano di rientro proposto, il Direttore della U.O. Non Autosufficienza delle persone anziane sottopone alla Giunta regionale la proposta di commissariamento dell'Ente, in applicazione del comma 3 dell'art. 3 della Legge regionale n. 23 del 2007.

Il Commissariamento dell'Ente è altresì disposto, senza ulteriore indugio, qualora l'IPAB non attui il piano di rientro risolutivo secondo le modalità e con le tempistiche approvate dalla CRITE. In tale circostanza, il Commissario nominato dalla Giunta regionale viene incaricato di dare attuazione al piano di rientro.

